



Assemblea Associativa straordinaria 20 settembre 2023 Il convocazione ore 20:30

Presenti: Marelli Tomasina (Presidente), Bossoni Paolo (Vicepresidente), Casanova Giancarlo (segretario).

Membri del direttivo: Riezzo Massimiliano, Angiola Giulia, Kasa Pamela, Simeoni Elia.

Soci Saltabanco: Brognoli Tommaso, Brognoli Maria Vittoria, Tocchetti Elia, Balotelli Marco, Rosola Laura, Boldrini Monica, Rudelli Elio, Guarneri Agata.

Totale presenti: 15

Ordine del giorno

- ✳ Riflessioni sulle modifiche dello statuto di Saltabanco
- ✳ Votazione sul cambio effettuato allo statuto
- ✳ Presentazione della prassi per aggiornamento registro associazione
- ✳ Varie ed eventuali



Riflessioni sulle modifiche dello statuto di Saltabanco

L'assemblea dei soci si è riunita per decidere se formalizzare la sede operativa dell'associazione attraverso un cambiamento dello statuto o con una delibera del Direttivo (con valenza di autocertificazione). La possibilità di identificare il Comune di Cellatica come sede operativa dell'associazione nasce dalla necessità di potere, in questo modo, entrare a far parte del registro delle associazioni del Comune di Cellatica, accedendo così ad eventuali contributi, alla possibilità di partecipazione a bandi e ad agevolazioni relative al servizio civile. L'assemblea dei soci decide di proporre la seguente modifica dello statuto:

"L'associazione fissa la propria sede legale presso la Cascina Feniletti n°6 a Capriano del Colle (BS) e la propria sede operativa nel Comune di Cellatica (BS)."

Il Presidente dell'Associazione
Marelli Tomasina

Registrato il 20/10/2023
al N. 3739 serie 3

Versati € 200,20

Per delega del Direttore Provinciale

Per delega del Direttore provinciale

Alfonso Lucarelli

IL FUNZIONARIO
(Sott. Catalana Volpini)

Il Segretario Verbalizzante
Casanova Giancarlo

Casanova G. Carlo

ASSOCIAZIONE SALTABANCO
Cascina Feniletti n°6 - Tel. 331 951000
25120 CAPRIANO DEL COLLE (BS)
C.F. 98129230177 - P.IVA 02800049930
info@associazionealtabanco.it
www.associazionealtabanco.it

ALLEGATO ALL'ATTO 4Registrato all'UT Brescia il 20/10/2023

al n. _____

serie 3

Per IL DIRETTORE

delega del Direttore provincia
*Alfonso Lucarelli*IL FUNZIONARIO
(*Sonia Catana Volpini*)

STATUTO ASSOCIAZIONE SALTABANCO – A.P.S.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Saltabanco - A.P.S.", di seguito denominata semplicemente Associazione Saltabanco o Associazione.

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Associazione Saltabanco - A.P.S.

L'Associazione Saltabanco è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica, progressista, laica e senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede legale presso la Cascina Feniletti N° 6 a Capriano del Colle (BS) e la propria sede operativa nel Comune di Cellatica (Bs).

L'Associazione Saltabanco, condividendone le finalità, aderisce all'Associazione nazionale Arciragazzi ETS (di seguito Arciragazzi), utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale. Saltabanco è un Circolo dell'Associazione nazionale Arciragazzi che agisce in forma autonoma e coopera sul piano locale, nazionale e mondiale, con altri circoli, associazioni, gruppi ed istituzioni che condividono le finalità culturali, educative dell'associazione o che concordano su singoli programmi.

L'associazione Saltabanco potrà aderire ad altre associazioni, purché le finalità rispettino i principi ed i valori contenuti nel presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. Statuto

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
In particolare l'Associazione si prefigge di:
- promuovere la partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e adulti all'interno di un progetto di educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso la strategia della Partecipazione e l'utilizzo di metodologie educative fondate sulla messa in gioco e rivolte alle persone in crescita;
- dare attuazione e ulteriore estensione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
- favorire il processo comunicativo di crescita e di relazione e lo scambio adulto - ragazzo;
- promuovere attività culturali, educative, sportive, del tempo libero ispirate al progetto educativo dell'associazione;
- favorire relazioni a livello nazionale ed internazionale di cooperazione e solidarietà;
- garantire le pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona;
- porre in essere nei confronti dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani una politica sociale, educativa e culturale coerente ed unitaria, a partire dalla consapevolezza che i loro problemi e bisogni sono globali - al tempo stesso affettivi, relazionali, di salute, di formazione, di gioco - e che per questa ragione richiedono azioni sempre più integrate da parte delle diverse "Agenzie educative" che si succedono nei loro tempi di vita: la famiglia, la scuola, i servizi e le istituzioni locali, le associazioni. Tutti soggetti da potenziare nella loro capacità di leggere i bisogni e di agire insieme per far crescere punti di riferimento nel territorio, attività, centri, associazioni, per rafforzare le reti di relazioni personali e quotidiane, che sono risorse fondamentali di prevenzione del disagio e di promozione del benessere;
- attivare percorsi educativi che contribuiscono allo sviluppo personale di ogni individuo attraverso la scoperta e il potenziamento delle proprie capacità, lo sviluppo e la crescita della propria creatività, l'apprendimento dei valori e delle regole della democrazia,



l'acquisizione di una cultura del rispetto umano e della valorizzazione delle differenze, dell'incontro con quanti siano portatori di altre culture, altri costumi, altri punti di vista, la pratica della non-violenza, l'interiorizzazione dei valori dell'autonomia, l'autorganizzazione, l'assunzione di responsabilità personale la solidarietà umana e sociale, una più diretta ed attiva partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita familiare, sociale e civile;

- promuovere la formazione delle decisioni secondo il metodo del consenso;
- rafforzare la partecipazione attiva nel proprio ambiente di vita familiare, sociale e civile;
- prevenire lo sviluppo delle diverse forme di disagio.

L'associazione associa bambini/e, i ragazzi/e, i giovani, gli adulti che intendono:

- vivere insieme momenti di tempo libero, gioco, attività culturale e formative;
- caratterizzare secondo il principio etico della non violenza il proprio rapporto con la natura e con gli altri;
- valorizzare le differenze nel rapporto tra individui, culture ed etnie diverse;
- condividere comuni percorsi formativi e di iniziativa sociale e culturale;
- Costruire un'Europa dei Cittadini e del progresso sociale e culturale non subalterna a quella dei mercati e del denaro;
- praticare il metodo educativo della cittadinanza attiva di ragazzi e adulti nel pieno esercizio della democrazia;
- migliorare l'ambiente di vita con azioni concrete individuali e collettive;
- contribuire allo sviluppo armonico della nostra società.

Le attività in cui si articola l'azione educativa dell'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, verso bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e adulti sono indirizzate a stimolare l'impegno e la creatività individuale e di gruppo in un contesto di gioco, di avventura, di esplorazione e scoperta che conducano a realizzazioni concrete. Le attività possono essere raccolte in tre grandi categorie:

1. quelle che permettono ad ogni bambino/a ragazzo/a e ad ogni giovane inserito nel suo gruppo di percepire, comprendere, esprimersi, assumere responsabilità, in rapporto con la natura e l'ambiente urbano che costituisce il suo contesto di vita quotidiano, attraverso la dimensione del gioco;
2. quelle che consentono ad ogni bambino/a, ragazzo/a e ad ogni giovane, attraverso la vita del gruppo, di trovare una sua collocazione nella società in cui vive:
 - scoprendola e conoscendola progressivamente;
 - facendosi ascoltare da questa attraverso attività espressive e di comunicazione;
3. quelle che permettono ad ogni bambino/a ragazzo/a e ad ogni giovane di cogliere gli elementi della cultura e della comunità cui appartiene ed anche i rapporti che la legano alle altre società e culture del mondo, nella prospettiva di dare un contributo alla costruzione di una società e di relazioni internazionali più giuste e più umane.

Sono inoltre attività dell'Associazione:

- a) le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale della scuola;
- b) l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire l'autorganizzazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei giovani, sviluppando politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
- c) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- d) la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radio-televisiva, le attività radio amatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- e) le attività educative e formative anche a carattere professionale;
- f) la promozione del turismo sociale come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, di scambi internazionali e di turismo consapevole;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, nonché la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali ostelli, camping e case-vacanza, il tutto riservato ai propri soci e socie ai sensi della vigente legge quadro nazionale sul turismo;
- h) attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, di animazione, di informazione e di crescita civile organizzate in proprio, ma anche all'interno delle strutture scolastiche e del territorio;
- i) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione, come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo;
- j) attività di ricerca e documentazione
- m) la promozione e la pratica di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previsti dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea e la azione politica per la riduzione delle spese militari;
- n) la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile;
- o) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo della economia sociale e dei soggetti no profit;
- p) l'educazione al consumo critico;
- q) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- r) la promozione di azioni ed interventi finalizzati all'inclusione ed al sostegno comunitario dei bambini/e, ragazzi/e e giovani migranti e delle loro famiglie.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.



Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

L'Associazione Saltabanco è affiliata all'Associazione Nazionale Arciragazzi ETS conservando la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale. L'Associazione Saltabanco svolge la propria attività territoriale prevalentemente a livello locale, mettendo a disposizione dei propri Soci e Socie spazi, attività e opportunità progettuali, sperimentando percorsi associativi attraverso la costruzione di Reti locali con le altre realtà associative territoriali e con le Istituzioni che devono concorrere allo sviluppo e al benessere dei bambini/e, dei/le ragazzi/e e giovani.

Tutti gli associati e associate, aderendo a Saltabanco e sottoscrivendone i principi contenuti nel presente Statuto, riconoscono pari dignità, diritti e doveri a tutti i soci e socie nei processi decisionali e democratici, a prescindere dall'età, siano essi agiti con il metodo del consenso o attraverso voto a maggioranza. Coerentemente con il dettato costituzionale che garantisce il Diritto di Associazione per tutti i Cittadini e in base alle norme sancite dalla CRC sul Diritto di Associazione di tutti i cittadini minori di età, i soci e socie di Saltabanco si impegnano ad assicurare in ogni forma il diritto all'elettorato attivo e passivo dei minorenni. Saltabanco si impegna quindi a garantire l'elettorato attivo e passivo di coloro che non hanno compiuto ancora diciotto anni, per i quali non possono sussistere restrizioni al votare e all'essere votati. I soci e socie adulti si impegnano a garantire, nei limiti della legislazione vigente, l'elettorato passivo dei soci e socie minorenni attraverso specifiche azioni di tutoraggio formale, laddove le norme impediscano una Responsabilità diretta di questi ultimi nella vita associativa. Saltabanco promuove forme di partecipazione dei ragazzi alla vita sociale, alla definizione dei programmi, delle attività e della gestione delle stesse.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Garanti, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea dei soci. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, l'esercizio del diritto di voto è riconosciuto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori.

I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione e di accedere agli atti e ai registri dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intransmissibili.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota sociale, decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Garanti di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 8. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Garanti;
- e) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge e quando ritenuto opportuno.

ARTICOLO 9. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea eletto a maggioranza semplice.

ARTICOLO 10. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro la fine del mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) la nomina e la revoca del Collegio dei Garanti;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- e) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21, 23 e 25 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;



- j) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- k) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ARTICOLO 12. Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'Associazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a quindici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla determinazione dell'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento e alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. Il Tesoriere del Consiglio Direttivo

Tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-finanziario annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ARTICOLO 18. Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti si compone almeno di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica.

Sono competenze del Collegio:

- l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e le indicazioni agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- la valutazione di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi ovvero per propria autonoma iniziativa.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Garanti dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive, salvo nel caso di ricorso in appello ai Collegi dei Garanti di livello successivo dell'Associazione Nazionale Arciragazzi. Avverso il giudizio del Collegio dei Garanti è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ARTICOLO 19. L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e, nei casi previsti dalla legge, almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al rendiconto economico - finanziario e al documento economico di previsione. All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è deputato il controllo contabile.



TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 20. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse dalle quote associative dai contributi degli aderenti, dai contributi pubblici e privati, dai rimborsi derivanti da convenzioni, donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali, da entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa, da entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti ex lege previsti, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle previste nelle norme, da entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, da entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti e da ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 21. Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 22. Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 23. Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 24. Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene il Registro dei Volontari; il Libro degli Associati; il Libro delle deliberazioni dell'Assemblea; il Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; il Libro delle deliberazioni del Collegio dei Garanti; il Libro delle deliberazioni dell'Organo di controllo e il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25. Scioglimento



In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, all'Associazione Nazionale Arciragazzi.

ARTICOLO 26. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 27. Simbolo dell'Associazione

Simbolo dell'Associazione Saltabanco è il sole di Arciragazzi appeso ad un paracadute colorato. Sotto il simbolo si legge la scritta "Associazione Saltabanco". Il simbolo è riportato di seguito.

